



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.zza Vittoria, 6 – Tel. 0371.99000 – Fax 0371.99348 – c.a.p. 26859

E-mail: comunevalerafratta@virgilio.it

Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi

Approvato con atto di C.C. n. 31 del 11/10/2013

– art. 1 –

oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, secondo le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. I rifiuti assimilati sono disciplinati come da Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 24/11/1994
3. I servizi indivisibili dei comuni sono identificati in quelli relativi alla polizia locale, all'illuminazione pubblica, alla manutenzione del verde pubblico e delle strade, al servizio anagrafe nonché, in generale, a tutti i servizi erogati dai comuni nei confronti della collettività, senza che sia possibile determinarne l'utilità specifica per il singolo, e comunque quelli per i quali non è prevista alcuna specifica copertura.
4. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento al citato art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni (denominato, nel seguito del presente regolamento come "D.L. 201/2011"), alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

– art. 2 –

disciplina generale del tributo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente comma con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali (secondo la definizione contenuta nell'articolo 1117 del codice civile) che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono di conseguenza soggette al tributo le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione pertinenziale o accessoria di locali a loro volta assoggettati a prelievo.
3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,

abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

– art. 3 –

calcolo e determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, secondo le disposizioni contenute nel comma 14 del D.L. 201/2011.

4. Il consiglio comunale approva annualmente le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel comma 23 dell'art. 14 del D.L. 201/2011. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel presente comma, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. Il provvedimento di approvazione delle tariffe di cui al comma 3 individua altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i criteri utilizzati per l'applicazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle domestiche.

6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione necessaria per la predisposizione delle tariffe del tributo, comprese quelle relative ai costi sostenuti dal Comune che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo le disposizioni in vigore.

– art. 4 –

superficie di riferimento

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali A – B – C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella

calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU). I principi stabiliti dal presente comma operano fino all'attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. I fini dell'individuazione della superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si definisce come tale quella al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali aventi altezza inferiore a 1,50 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che queste non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese, laddove queste siano autonomamente assoggettate al tributo. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali (tossici/nocivi – non assimilati agli urbani), a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle situazioni in cui si verificano obiettive difficoltà nel determinare le predette superfici, la loro individuazione è effettuata in maniera forfetaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche previste dalla tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

Categoria D.P.R. 158/1999	% abbattimento
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10
02 - Campeggi, distributori carburanti	25
03 - Stabilimenti balneari	10
04 - Esposizioni, autosaloni	10
05 - Alberghi con ristorante	10
06 - Alberghi senza ristorante	10
07 - Case di cura e riposo	10
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	5
09 - Banche ed istituti di credito	5
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	5
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric., parrucchiere	10
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	20
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	20
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5
17 - Bar, caffè, pasticceria	5
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	10
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	5
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5
21 - Discoteche, night club	5

2. La riduzione di superficie di cui al comma precedente viene riconosciuta a condizione che i contribuenti interessati provvedano ad indicare l'esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 10 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.). In caso di mancanza di tale indicazione, la riduzione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino alla data in cui non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tale riduzione avrà effetto anche per gli anni successivi, fatti salvi possibili controlli da parte dell'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio ambiente.

– art. 5 –

riduzioni e agevolazioni tariffarie

Con il presente regolamento si intendono adottate le seguenti riduzioni/agevolazioni (max 30%):

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% della tariffa;
- b) nelle zone in cui non é effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta del 30%;
- c) per i locali destinati ad oratori riduzione tariffaria del 30%;

Nella modulazione della tariffa è intenzione assicurare riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Alla tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (fatte le opportune verifiche si procederà alla valutazione della percentuale di riduzione da applicare e da stabilirsi a cura dall'Amministrazione).

Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura é assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il tributo é ridotto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per almeno n. 15 volte nell'arco dell'anno, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Per usufruire delle presenti agevolazioni, gli aventi diritto:

- devono presentare, annualmente, apposita istanza, a seguito del ricevimento dell'avviso di pagamento relativo al tributo dell'anno di competenza;

Le riduzioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano anche alla maggiorazione di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

– art. 6 –

maggiorazione della tariffa e tributo provinciale

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, si applica la maggiorazione prevista dal comma 13 del citato D.L. 201/2011, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.L. 35/2013, la maggiorazione di 0,30 euro a mq è di competenza dello Stato ed è versata contestualmente al pagamento dell'ultima rata. I comuni non possono aumentare la maggiorazione per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili

2. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma precedente.

– art. 7 –

classificazione delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, **come risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.** Nel numero di componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Non devono invece essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, nonché i lavoratori o gli studenti domiciliati fuori dal comune. Tale assenza deve essere superiore a 180 giorni nell'anno solare, anche non continuativi, e deve essere adeguatamente documentata. Le variazioni del numero dei componenti rispetto alle risultanze anagrafiche devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 10.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per quelle tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione di cui al successivo art. 10. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in **numero pari a 3**.

– art. 8 –

classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali informazioni, o in caso di contraddittorietà delle stesse, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

5. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività autonomamente assoggettabile al tributo, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

– art. 9 –

occupazioni temporanee

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, viene istituita una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 10%, e viene approvata con il provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 10 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

– art. 10 –

obbligazione tributaria

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso dell'immobile oggetto del tributo. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dagli articoli successivi. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento. In mancanza di presentazione di dichiarazione di cessata occupazione, il tributo è dovuto fino alla fine dell'anno solare di riferimento.

– art. 11 –

adempimenti dichiarativi a carico degli utenti

1. Salvo nei casi di iscrizione anagrafica, i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione di occupazione, detenzione o possesso entro i 15 giorni successivi alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro i 15 giorni successivi al verificarsi dell'evento modificativo del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo

posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune (nel caso di consegna diretta, via posta elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro postale (nel caso di invio postale) o alla data del rapporto di ricevimento (nel caso di invio a mezzo fax). Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

4. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 15 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine sopraindicato, non è dovuto alcun rimborso.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini fissati per l'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.

– art. 12 –

versamenti e modalità di riscossione

1. Il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune ed è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe di cui all'articolo 3 del presente regolamento, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di Tarsu, secondo le misure e le scadenze previste con specifico e separato atto. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tarsu applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo, alla scadenza dell'ultima rata.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, mediante conguaglio

compensativo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo delle maggiorazioni e del tributo provinciale di cui all'art. 6 è inferiore ad € 12,00.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

– art. 13 –

adempimenti a carico dell'amministrazione comunale

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a mettere a disposizione dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

5. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie assoggettata a tassazione distinta per categoria tariffaria, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.

6. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui

al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

7. Le sanzioni per omessa presentazione della denuncia o per infedeltà della stessa sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento o per mancata, incompleta o infedele risposta a questionari non sono soggette ad alcuna riduzione.

8. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

9. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo (il limite minimo è fissato dall'art.3, comma 10, del D.L. 16/2012, a decorrere dal 01/07/2012).

– art. 14 –

regolamentazione delle circostanze attenuanti o esimenti in tema di sanzioni

E' ammesso l'istituto dell'accertamento con adesione, per come regolamentato dalla norma di legge.

– art. 15 –

Rimborsi e compensazioni

1. Non sono eseguiti rimborsi di importo dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 9 del precedente art. 13 (€ 30,00).

2. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

3. Non è ammessa l'autonoma compensazione di eventuali importi a credito.

4. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

- art. 16 -

Rateizzazione avvisi di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, su apposita istanza del contribuente nel caso di gravi situazioni di disagio economico, può consentire con proprio provvedimento motivato, il pagamento rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili dell'importo dovuto a titolo di accertamento. Le singole rate non potranno essere, comunque, di importo inferiore a € 50,00.

2. Gli interessati devono presentare all'ufficio Tributi l'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.

3. La rateizzazione può essere richiesta qualora l'importo dell'atto di accertamento sia pari o superiore a € 250,00. Se l'importo per il quale si chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento del

beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia - mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) - di ammontare pari alla somma da dilazionare, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.

4. La somma dovuta e' ripartita in rate d'importo uguale tra loro. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento, fatta salva diversa disposizione contenuta nel provvedimento di rateizzazione predisposto dal suddetto Funzionario Responsabile. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi maturati dalla data di notifica dell'atto d'accertamento alla data delle scadenze predisposte per le singole rate, calcolati al tasso legale.

5. In caso di mancato pagamento di una singola rata, la stessa dovrà essere versata entro il termine della rata successiva senza ulteriori maggiorazioni.

6. In caso di mancato versamento di due rate consecutive:

- a) il contribuente perderà il beneficio del pagamento rateale;
- b) fatta salva ogni altra determinazione del Funzionario Responsabile, sarà dato corso alla procedura per il recupero coattivo dell'importo non versato.

– art. 17 –

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

– art. 18 –

adempimenti in sede di prima applicazione e trattamento delle informazioni

1. In aderenza alle disposizioni contenute nell'art. 3 del presente regolamento, la commisurazione della tariffa avviene sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. L'articolazione della tariffa tra quota fissa e quota variabile avviene sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 3 del citato D.P.R. 158/1999. In sede di prima applicazione della tariffa, l'articolazione della stessa tra utenze domestiche e utenze non domestiche, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 4 dello stesso D.P.R., avviene sulla base degli ultimi dati economici rilevabili ai fini dell' applicazione del precedente tributo.

3. Una volta individuati gli importi complessivi attribuibili alle componenti fissa e variabile delle utenze domestiche, determinate ai sensi del comma precedente, i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche sono quelli fissi individuati dall'art. 5, comma 1, del citato D.P.R. 158/1999, mentre quelli per l'attribuzione della parte variabile alle stesse utenze domestiche viene individuato un criterio di progressività all'interno degli intervalli individuati dall'art. 5, comma 4, in maniera tale da privilegiare in maniera progressiva le utenze con maggiore numero di componenti, secondo il principio contenuto nell'art. 5, comma 1, dello stesso D.P.R. 158/1999.

4. Una volta individuati gli importi complessivi attribuibili alle componenti fissa e variabile delle utenze non domestiche, determinate ai sensi del comma 2 del presente articolo, i coefficienti per l'attribuzione sia della parte fissa che della parte variabile alle utenze non domestiche sono quelli minimi all'interno degli

intervalli previsti dall'art. 6 del citato D.P.R. 158/1999, in maniera tale da rendere neutra l'articolazione della tariffa nell'ambito di tale tipologia di utenza.

5. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.